



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 32/12

di iniziativa del Consigliere F. MANCUSO recante:

"Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)"

relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	19/01/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	19/01/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 32/XII di iniziativa del Consigliere regionale Mancuso pag. 3
Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)

Testo a confronto

Raffronto Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e PL n. 32/XII pag. 6

Normativa nazionale

Legge n. 190 del 6 novembre 2012. pag. 7
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. – Art.16 pag. 37
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 16 Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali

Normativa regionale

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996. pag. 40
Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

Normativa comparata

Regione Marche – L.R. n. 18 del 30 luglio 2021. Art.42 pag. 88
Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale. Art. 42 Rotazione e mobilità dei dirigenti

Regione Umbria – L.R. n. 15 del 6 novembre 2017. - Art. 3. pag. 89
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale. Art. 3 Modificazioni ed integrazioni all'articolo 2.

Regione Toscana- L.R. n. 90 del 30 dicembre 2014. - Art.9 pag. 90
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 - (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla L.R. n. 59/1996, alla L.R. n. 60/1999, alla L.R. n. 6/2000, alla L.R. n. 43/2006, alla L.R. n. 38/2007, alla L.R. n. 20/2008, alla L.R. n. 26/2009, alla L.R. n. 30/2009, alla L.R. n. 39/2009, alla L.R. n. 40/2009, alla L.R. n. 66/2011, alla L.R. n. 23/2012, alla L.R. n. 77/2012 e alla L.R. n. 80/2012. Art. 9 Sostituzione dell'articolo 7 della L.R. n. 1/2009.

Regione Abruzzo – L.R. n. 22 del 28 aprile 2014. pag. 92
Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli Enti regionali.

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere F. Mancuso

recante: “Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)”.

Relazione descrittiva

La legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) all'art. 24, comma 5, statuisce: *“A far data dall'entrata in vigore della presente legge la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale.”*

La suddetta previsione normativa, trattando la materia della rotazione degli incarichi dirigenziali, deve essere armonizzata con la vigente normativa nazionale (c.d. legge anticorruzione – Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”).

La rotazione del personale, nell'ambito di detta normativa, è considerata misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

La normativa anticorruzione assegna al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di ciascun ente anche la funzione di definire direttamente o rinviare a specifico atto organizzativo i criteri della rotazione (individuazione dei settori, fissazione della periodicità, caratteristiche della rotazione).

Pertanto, la sede materiae per stabilire, tra l'altro, la periodicità della rotazione ordinaria dei dirigenti è il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Alla luce di tali considerazioni risulta necessaria l'abrogazione del comma 5 dell'art. 24 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 che prevede una rotazione avulsa da tutte le valutazioni e procedure che sottendono il succitato Piano.

La proposta si compone di 3 articoli e trattandosi di previsioni di natura ordinamentale non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: **“Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)”**.

La presente proposta di legge non comporta spese o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale trattandosi di norma squisitamente di natura ordinamentale.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Modifiche all'articolo 24 della l.r. 7/1996			0
Art. 2	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale			0
Art.3	Entrata in vigore			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere F. Mancuso recante: “Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)”.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 7/1996)

1. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) è abrogato.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

F.to Filippo Mancuso

RAFFRONTO

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996. Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.	Proposta di legge n. 32/XII di iniziativa del Consigliere regionale Mancuso, recante: "Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)
(...)	
Art.24 <i>Attribuzione delle funzioni e rotazione dei dirigenti</i>	Art.24 <i>Attribuzione delle funzioni e rotazione dei dirigenti</i>
1. La preposizione dei dirigenti alle strutture è disposta, con provvedimento motivato della Giunta regionale, nei confronti dei dirigenti del ruolo della Giunta regionale.	<i>Identico</i>
2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono attribuiti tenendo conto della professionalità e dell'esperienza acquisite nel corso della carriera e necessarie per il posto da ricoprire.	<i>Identico</i>
3. Le funzioni di responsabilità dirigenziale negli enti ed aziende regionali sono attribuite ai sensi delle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.	<i>Identico</i>
4. I dirigenti ai quali non siano conferiti incarichi ai sensi del presente articolo sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità disciplinati ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993.	<i>Identico</i>
5. A far data dall'entrata in vigore della presente legge la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale.	ABROGATO
(...)	

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.****Art. 1** *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*

1. In attuazione dell'*articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione*, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della *legge 3 agosto 2009, n. 116*, e degli *articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione*, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della *legge 28 giugno 2012, n. 110*, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione:

- a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis; ⁽¹⁵⁾
- c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; ⁽⁴⁾
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'*articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;
- f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti;

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

[f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*; ⁽⁹⁾ ⁽²⁷⁾]

g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia ⁽⁴⁶⁾.

2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, *comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, *comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, *comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione. ⁽¹⁶⁾ ⁽⁴⁸⁾

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l'Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. ⁽¹⁷⁾

4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

[c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a); ⁽¹⁸⁾]

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.**Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione.**

funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. ⁽⁵⁾ ⁽³⁶⁾

5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. ⁽⁵⁾ ⁽¹²⁾

6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione. ⁽¹⁹⁾

7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al *comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*. ⁽²⁰⁾ ⁽⁵⁰⁾

8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio ⁽³²⁾ di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. ⁽²¹⁾

8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. ⁽²²⁾

9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'*articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;* ⁽²³⁾

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; ⁽²⁴⁾

e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.**Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione.**

procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; ⁽²⁵⁾

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche:

a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.

11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'*articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

sensi dell'articolo 21 del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre ⁽³³⁾ di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività. ⁽²⁶⁾

15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'*articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

16. Fermo restando quanto stabilito nell'*articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'*articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e successive modificazioni, nell'*articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69*, e successive modificazioni, e nell'*articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'*articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009*.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico. ⁽⁴⁴⁾

[19. Il comma 1 dell'*articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.». ^{(14) (44)}]

[20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'*articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, come sostituito dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'*articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006*, come sostituito dal comma 19 del presente articolo. ⁽¹⁴⁾]

[21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, in quanto applicabili. ^{(14) (47)}]

[22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici. ⁽¹⁴⁾]

[23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione.**

preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*. ⁽¹⁴⁾ ⁽⁴⁴⁾]

[24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara. ⁽¹⁴⁾]

[25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge. ⁽¹⁴⁾ ⁽³⁴⁾]

26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.

27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.

28. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'*articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'*articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione.**

[31. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*.⁽¹³⁾]

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio⁽³⁾ di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile⁽³⁾ di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'*articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*.^{(10) (40)}

32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'*articolo 133* del codice di cui all'*allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza.⁽¹¹⁾

33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198*, ed è comunque valutata ai sensi dell'*articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

35. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;

b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;

c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica;

d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;

e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;

h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. ⁽³⁷⁾

36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

37. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge».

38. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».

39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo.

40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

41. Nel capo II della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, dopo l'*articolo 6* è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.».

42. All'*articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2.*»;

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente»;

c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.»;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.»;

f) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: «L'elenco è accompagnato» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione è accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;

g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;

h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'attestazione

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto»;

l) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente:

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.».

43. Le disposizioni di cui all'*articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

44. L'*articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - (Codice di comportamento). - 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.».

45. I codici di cui all'*articolo 54, commi 1 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come sostituito dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

46. Dopo l'*articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è inserito il seguente:

«Art. 35-bis. - (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.**

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.».

47. All'*articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3».

48. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni;
- b) omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;
- c) omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate. ⁽³⁸⁾

50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;

c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;

d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;

e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;

f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico. ⁽³⁹⁾

51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli *articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni.».

52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'*articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'*articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011*. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. ^{(6) (31) (41)}

52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. ⁽⁷⁾

53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- [a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; ⁽²⁹⁾]
- [b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; ⁽²⁹⁾]
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri; ⁽⁴¹⁾
- i-bis) servizi funerari e cimiteriali; ⁽³⁰⁾

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; ⁽³⁰⁾

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti ⁽³⁰⁾.

54. L'indicazione delle attività di cui al comma 53 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto può essere comunque adottato. ⁽⁴¹⁾

55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione. ⁽⁴³⁾

56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 52, nonché per l'attività di verifica. ⁽⁴²⁾

57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

[58. All'*articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per i delitti previsti dall'*articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché*». ⁽¹⁴⁾]

59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'*articolo 97 della Costituzione*, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni.

60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8, comma 1,*

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;

b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'*articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso *articolo 53*;

c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'*articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come sostituito dal comma 44 del presente articolo.

61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

62. All'*articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:
«1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.
1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 gennaio 1994, n. 19*, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.».

63. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane. ⁽³⁵⁾

64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

c) prevedere la durata dell'incandidabilità di cui alle lettere a) e b);

d) prevedere che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo;

f) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresì all'assunzione delle cariche di governo;

g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna;

h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale;

i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 63;

m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.

65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. È escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo. ^{(8) (45)}

67. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato;

b) durata dell'incarico;

c) continuità e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico;

d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.

68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.**

non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza. ⁽²⁸⁾

69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. ⁽²⁸⁾

70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.

71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'*articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181*, anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. ⁽²⁸⁾

72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge. ⁽²⁸⁾

73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo è autorizzato ad adottare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.

75. Al *codice penale* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;

c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.»;

e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;

f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.»;

g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;

h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

i) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:

«Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.»;

l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.»;

m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.»;

n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;

2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità,»;

o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

«Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.».

76. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'*articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.».

77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

a) all'*articolo 25*:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»;

2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;

b) all'*articolo 25-ter*, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

78. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».

79. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

80. All'*articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 1992, n. 356*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,».

81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 58*, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione per l'esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità),»;

b) all'*articolo 59*, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»;

c) all'*articolo 59*, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale» sono aggiunte le

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

seguenti: «nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».

82. Il provvedimento di revoca di cui all'*articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione. ⁽⁵¹⁾

83. All'*articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97*, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «*, 319-quater*».

(3) Per la proroga del presente termine, vedi l'*art. 1, comma 418, L. 24 dicembre 2012, n. 228*.

(4) Lettera così sostituita dall'*art. 54-bis, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(5) Per il trasferimento delle funzioni del Dipartimento in materia di prevenzione della corruzione, di cui al presente comma, vedi l'*art. 19, comma 15, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(6) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*, che ha sostituito l'originario comma 52 con gli attuali commi 52 e 52-bis.

(7) Comma inserito dall'*art. 29, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*, che ha sostituito l'originario comma 52 con gli attuali commi 52 e 52-bis.

(8) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(9) Lettera inserita dall'*art. 8, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69*.

(10) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 2, L. 27 maggio 2015, n. 69*.

(11) Comma inserito dall'*art. 8, comma 3, L. 27 maggio 2015, n. 69*.

(12) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 1, comma 221, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione.**

- (13) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, e dall' allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10*, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016*.
- (14) Comma abrogato dall' *art. 217, comma 1, lett. ii), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016*.
- (15) Lettera così sostituita dall' *art. 41, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.
- (16) Comma inserito dall' *art. 41, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.
- (17) Comma modificato dall' *art. 54-bis, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 41, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.
- (18) Lettera soppressa dall' *art. 41, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.
- (19) Comma così sostituito dall' *art. 41, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.
- (20) Comma così sostituito dall' *art. 41, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.
- (21) Comma così sostituito dall' *art. 41, comma 1, lett. g), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.
- (22) Comma inserito dall' *art. 41, comma 1, lett. h), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.
- (23) Lettera così modificata dall' *art. 41, comma 1, lett. i), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.
- (24) Lettera così modificata dall' *art. 41, comma 1, lett. j), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.
- (25) Lettera così modificata dall' *art. 41, comma 1, lett. k), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.
- (26) Comma così sostituito dall' *art. 41, comma 1, lett. l), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.**Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione.**

- (27) Lettera abrogata dall' *art. 217, comma 1, lett. ii), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, come modificato dall' *art. 129, comma 1, lett. h), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.
- (28) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l' *art. 4, comma 9, L. 4 ottobre 2019, n. 117*.
- (29) Lettera abrogata dall' *art. 4-bis, comma 1, lett. a), D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*.
- (30) Lettera aggiunta dall' *art. 4-bis, comma 1, lett. b), D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*.
- (31) Vedi, anche, l' *art. 83-bis, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159*, inserito dall' *art. 3, comma 7, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.
- (32) Per la proroga del presente termine, relativamente ai Piani triennali 2021-2023, vedi il *Comunicato 2 dicembre 2020*.
- (33) Per la proroga del presente termine, relativamente alla relazione annuale 2020, vedi il *Comunicato 2 dicembre 2020*.
- (34) La *Corte costituzionale, con sentenza 13 maggio - 9 giugno 2015, n. 108* (Gazz. Uff. 17 giugno 2015, n. 24, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 25, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 della Costituzione. La stessa *Corte costituzionale, con successiva ordinanza 6 aprile - 6 maggio 2016, n. 99* (Gazz. Uff. 11 maggio 2016, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 25, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 della Costituzione, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 102 e 111 Cost.. Successivamente la *Corte costituzionale, con ordinanza 20 febbraio - 20 marzo 2019, n. 58* (Gazz. Uff. 27 marzo 2019, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 25, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 della Costituzione.
- (35) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235*.
- (36) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 16 gennaio 2013*.
- (37) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il *D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*.

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.**Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione.**

(38) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39*.

(39) Vedi, anche, il *D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39*.

(40) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 22 maggio 2013, n. 26*. Vedi, anche, l'*art. 1, comma 418, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, come sostituito dall'*art. 26, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(41) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 18 aprile 2013*.

(42) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 18 aprile 2013*.

(43) Vedi, anche, l'*art. 4, comma 1, D.P.C.M. 18 aprile 2013*.

(44) Vedi, anche, la *Determinazione 18 dicembre 2013, n. 6* e la *Determinazione 10 dicembre 2015, n. 13*.

(45) Vedi, anche, l'*art. 8, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(46) Vedi, anche, l'*art. 19, comma 5-ter, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(47) Vedi, anche, la *Determinazione 10 dicembre 2015, n. 13*.

(48) Il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato, per il 2016, con *Deliberazione 3 agosto 2016, n. 831*, per il 2017, con *Deliberazione 22 novembre 2017, n. 1208*, per il 2018, con *Deliberazione 21 novembre 2018, n. 1074* e, per il 2019, con *Deliberazione 13 novembre 2019, n. 1064*.

(49) Per il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari, vedi la *Deliberazione 29 marzo 2017, n. 328*; per il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, vedi la *Deliberazione 29 marzo 2017, n. 330*.

(50) Per il regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità previsto dal presente comma, vedi la *Deliberazione 18 luglio 2018, n. 657*.

(51) Vedi, anche, la *Deliberazione 18 luglio 2018, n. 657*.

Legge n. 190 del 6 novembre 2012.**Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione.****Art. 2** *Clausola di invarianza*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. – Art.16**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

(...)

Articolo 16 *Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali*(Art. 16 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del D.Lgs n. 387 del 1998) ⁽⁸⁸⁾ ⁽⁸⁹⁾

1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'*articolo 4* esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;

a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'*articolo 6*, comma 4; ⁽⁸⁴⁾

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'*articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni; ⁽⁸⁶⁾

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'*articolo 21*;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'*articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103*;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. – Art.16**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; ⁽⁸⁵⁾

l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; ⁽⁸⁷⁾

l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva ^{(87) (90)}.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.

(84) Lettera inserita dall'*art. 38, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(85) Lettera aggiunta dall'*art. 38, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(86) Lettera inserita dall'*art. 8, comma 10*, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*; vedi, anche, il *comma 15-bis del medesimo art. 8*, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla *L. 122/2010*.

(87) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 24*, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(88) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 57, comma 2-bis*, D.L. 14 agosto

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. – Art.16**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, l' art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

(89) In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 1, comma 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123.

(90) Vedi, anche, le linee guida adottate con Deliberazione 26 marzo 2019, n. 215.

(...)

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.****Capo I - Ordinamento della struttura organizzativa****Art. 1***Principi sull'ordinamento della struttura organizzativa ⁽⁴⁾.*

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale è ordinata in modo da assicurare il decentramento, a norma degli articoli 3 e 66 dello Statuto.
2. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale con qualifica dirigenziale del ruolo della Giunta regionale.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dei contratti collettivi nazionali stipulati ai sensi del Titolo III del predetto decreto legislativo.

(4) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 2*Articolazione organizzativa della Giunta regionale ⁽⁵⁾.*

1. Le strutture amministrative della Giunta regionale sono distribuite in quindici Dipartimenti, articolazioni organizzative di vertice. La responsabilità dei dipartimenti è affidata ai dirigenti generali, il cui esercizio delle funzioni non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età ⁽⁶⁾.

(5) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

(6) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

Art. 3*Ordinamento dei Dipartimenti* ⁽⁷⁾.

1. I Dipartimenti si ripartiscono in Settori, che sono in numero di 51 ⁽⁸⁾. I Settori sono strutture organizzative istituite per lo svolgimento di un complesso omogeneo di attività di programmazione, amministrazione e controllo.

2. I Settori si ripartiscono in Servizi, che non possono superare il numero di 185, ed Uffici ⁽⁹⁾. I Servizi sono strutture organizzative istituite come articolazioni dei Settori per lo svolgimento di parte del complesso omogeneo di attività, in relazione a funzioni specifiche che, per la loro natura, richiedono particolari specializzazioni e professionalità.

3. I Servizi si ripartiscono in Uffici, che non possono superare il numero di 704 ⁽¹⁰⁾. Gli Uffici sono istituiti come articolazioni funzionali dei Settori e dei Servizi per lo svolgimento di attività attinenti a materia monodisciplinare che, in relazione alla specificità dei compiti, necessitano di strutture organizzative snelle ed omogenee.

4. Nei Dipartimenti possono inoltre essere costituite posizioni individuali di livello dirigenziale e/o di VIII qualifica, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studi e ricerche e per l'esercizio di corrispondenti specifiche attività professionali, fermo restando i limiti numerici massimi di cui ai precedenti comma. Tali posizioni individuali sono equiparate al Settore, al Servizio o all'Ufficio, con criteri obiettivi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.

5. L'individuazione dei settori e degli ambiti di competenza degli stessi è stabilita dalla Giunta regionale e può essere modificata con deliberazione della stessa Giunta, fermo restando il numero complessivo di cui al primo comma.

6. I Servizi e gli Uffici vengono istituiti dalla Giunta regionale, che provvede anche alla specificazione dei compiti degli stessi, uniformandosi, per favorire reali processi di decentramento, ai principi contenuti negli articoli 3 e 66 dello Statuto.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

(7) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(8) Periodo così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14* e dall'*art. 2-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*.

(9) Periodo così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14* e dall'*art. 2-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*.

(10) Periodo così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

Art. 4

Funzioni dei Dipartimenti ⁽¹¹⁾.

1. I Dipartimenti si dividono in Dipartimenti con funzioni strumentali e Dipartimenti con funzioni finali.

2. Hanno funzioni strumentali i seguenti Dipartimenti:

1) Dipartimento della Presidenza: svolge le attività relative agli affari generali della Presidenza, alle funzioni amministrative delegate, ai controlli, al decentramento, alla programmazione ed al coordinamento di attività interdipartimentali, alle politiche internazionali, all'emigrazione ed immigrazione. Svolge, inoltre, le attività relative alla legislazione regionale, ai contratti ed alla consulenza giuridica su richiesta di dirigenti regionali, al Bollettino Ufficiale ⁽¹²⁾.

2) Dipartimento Segreteria Generale della Giunta: svolge le incombenze relative alla attività della Giunta regionale, assicura l'assistenza tecnico - giuridica alla Giunta e tratta tutti gli affari che riguardano la stessa come organo collegiale non demandate specificatamente alla competenza di altri Dipartimenti; tiene i rapporti con il Consiglio regionale e con la Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale; assicura il raccordo tra organi di governo che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica e organi amministrativi. Il Dirigente Generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di Segretario Generale della Giunta.

3) Dipartimento Bilancio e finanza, politiche comunitarie e sviluppo economico: svolge le attività relative al bilancio ed alla programmazione finanziaria, alle entrate, alle spese, ai tributi ed al contenzioso tributario, alla

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

programmazione regionale, al coordinamento con i programmi comunitari e nazionali, alla valutazione dei progetti, al sistema informativo e statistico.

4) Dipartimento Organizzazione e Personale: svolge le attività relative alla gestione del personale, alle relazioni sindacali, all'organizzazione, alla formazione ed aggiornamento del personale.

5) Dipartimento della delegazione di Roma: cura i rapporti tra la Regione, i Ministri ed altri organismi centrali ⁽¹³⁾.

3. Hanno funzioni finali i seguenti Dipartimenti ⁽¹⁴⁾:

1) Dipartimento Urbanistica, Ambiente: svolge le attività relative all'assetto del territorio, alla tutela dell'ambiente, alla pianificazione e coordinamento delle infrastrutture ⁽¹⁵⁾.

2) Dipartimento Lavori Pubblici, Acque e Protezione Civile: svolge le attività relative ai lavori pubblici, alla viabilità, alle acque, alla politica della casa, alle cave, alla protezione civile.

3) Dipartimento Industria, Commercio ed Artigianato: svolge le attività attinenti allo sviluppo industriale regionale, alle attività commerciali ed artigianali, alle fonti energetiche, alle acque minerali e termali, alle miniere.

4) Dipartimento Pianificazione del Turismo: svolge le attività relative al turismo, all'industria alberghiera, allo sport, allo spettacolo.

5) Dipartimento Agricoltura, Foreste: svolge le attività relative all'agricoltura, foreste, caccia e pesca ⁽¹⁶⁾.

6) Dipartimento Cultura, Istruzione, Beni culturali, Affari Sociali, Politica della famiglia: svolge le attività relative ai servizi sociali, all'assistenza scolastica, al diritto allo studio, all'Università, alla promozione culturale, alle biblioteche ed ai musei, ai beni culturali, alla ricerca scientifica e tecnologica, all'informazione, alla politica della famiglia.

7) Dipartimento Sanità: svolge le attività relative all'assistenza sanitaria, all'edilizia e patrimonio sanitario, all'igiene e sanità pubblica, alla vigilanza sulle aziende sanitarie ed ospedaliere.

8) Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del Lavoro: svolge le attività relative alla formazione professionale diretta, alla programmazione e coordinamento della formazione professionale indiretta, all'occupazione, alla cooperazione.

9) Dipartimento trasporti: svolge le attività relative ai trasporti regionali ⁽¹⁷⁾.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

10) Dipartimento forestazione: svolge le attività relative alla forestazione ⁽¹⁸⁾.

(11) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(12) Numero così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

(13) Numero aggiunto dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

(14) Vedi anche, riguardo agli adempimenti dei dipartimenti regionali titolari di funzioni finali di cui al presente comma, l'*art. 14, comma 3, L.R. 13 giugno 2008, n. 15.*

(15) Numero così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

(16) Numero così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

(17) Numero aggiunto dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

(18) Numero aggiunto dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

Art. 5

Struttura ausiliaria dei Dipartimenti ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾.

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, regola le strutture ausiliarie, prevedendo l'utilizzo di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001* e introducendo una riduzione del 3 per cento, rispetto alla spesa sostenuta, a par titolo per l'anno 2011, degli importi delle indennità spettanti, ferme restando le limitazioni numeriche dei componenti previste da norme e regolamenti vigenti, ad esclusione delle indennità finanziate con fondi comunitari o statali ⁽²²⁾.

2. La Giunta regionale definisce il livello di responsabilità della struttura ausiliaria di cui al comma 1, la specificazione dei compiti e delle attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il funzionamento

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

(19) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge). Per la modifica del presente articolo vedi l'*art. 1, L.R. 3 settembre 2012, n. 40*. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Strutture ausiliarie dei Dipartimenti. 1. In ciascun Dipartimento sono istituite le seguenti strutture ausiliarie, di stretta collaborazione del responsabile del Dipartimento:

- a) segreteria del Dipartimento;
- b) coordinamento e programmazione;
- c) indirizzi e verifica;
- d) relazioni con il pubblico.

2. Il livello di responsabilità di dette strutture, la specificazione di compiti e attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il loro funzionamento sono definiti dalla Giunta regionale.».

(20) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(21) Vedi anche l'*art. 1, comma 5, L.R. 28 agosto 2000, n. 14* e l'*art. 1, commi 6 e 8, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*. Vedi altresì il punto 7, *Delib.G.R. 13 settembre 2005, n. 762*.

(22) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «1. In ciascun Dipartimento è istituita una struttura ausiliaria, di stretta collaborazione del responsabile del predetto, composta da tre unità, per lo svolgimento dei compiti di segreteria, coordinamento e programmazione, indirizzi e verifiche, relazioni con il pubblico.».

Art. 6

Criteria della distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori ⁽²³⁾.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

1. La distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori è compiuta seguendo i seguenti criteri:

a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti ed intese, sovrapposizioni e duplicazioni;

b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;

c) assegnazione di funzioni omogenee e complementari alle stesse strutture.

(23) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 7

Ufficio di gabinetto ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾.

1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.

2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è di ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.

3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto e da cinque unità di personale scelte tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche ⁽²⁶⁾.

4. Il Capo di Gabinetto ed il Vice Capo di Gabinetto sono scelti tra i pubblici dipendenti in possesso della qualifica di Dirigente.

5. Il Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto dal successivo articolo 25 per i dirigenti generali.

6. Nel caso in cui il Capo di Gabinetto sia scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, allo stesso, per la durata dell'incarico, sarà

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti generali e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.

7. Al Vice Capo di Gabinetto è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il massimo trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti preposti ai Settori e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.

(24) Rubrica così sostituita dall'*art. 3, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Gabinetto»

(25) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(26) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge). Vedi anche l'*art. 8, comma 3*, della medesima legge.

Art. 8***Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale*** ⁽²⁷⁾ ⁽²⁸⁾.

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali ⁽²⁹⁾.
2. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche.
3. Limitatamente al segretario particolare ed al responsabile amministrativo del Presidente, del vice presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

dall'applicazione dell'*art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva. Il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il segretario particolare, il responsabile amministrativo e per l'autista, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale ⁽³⁰⁾.

4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari senza conteggiare il responsabile amministrativo di cui al comma 3 non può essere superiore a cinque unità per il Presidente, a quattro unità per il Vice Presidente ed a tre unità per gli Assessori ⁽³¹⁾.

5. Salvo quanto precedentemente disposto per il Capo ed il Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e per il segretario particolare del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale, i pubblici dipendenti chiamati a prestare la loro opera presso l'Ufficio di Gabinetto e le segreterie particolari conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi comprese eventuali indennità.

6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è designato dai titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio ed è assegnato alle medesime con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Il personale di cui al presente comma cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei titolari designanti ⁽³²⁾.

7. L'organizzazione del lavoro dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è stabilita dai titolari delle strutture da cui dipendono, nel rispetto quantitativo dell'orario di servizio previsto per il restante personale.

8. I componenti delle Strutture speciali provenienti da altra Pubblica Amministrazione ovvero estranei ad essa, sono equiparati ai dipendenti regionali ai fini del trattamento di missione ⁽³³⁾.

9. La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto ed alle Segreterie particolari ⁽³⁴⁾.

10. Alle strutture speciali comprese quelle dei dirigenti generali, nonché all'Ufficio di Gabinetto di cui all'*art. 7 della presente legge*, non può essere utilizzato chi:

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale ⁽³⁵⁾.

(27) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(28) Vedi anche l'art. 18, L.R. 17 agosto 2005, n. 13.

(29) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24.

(30) Il presente comma, modificato dall'art. 1, comma 6, L.R. 28 agosto 2000, n. 14, dagli articoli 2 e 3, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24 e sostituito dall'art. 1, comma 5, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 (vedi anche i commi 4 ed 8 del medesimo articolo), è stato poi nuovamente così modificato dall'art. 7, comma 1, lettere a) e b), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Limitatamente al segretario particolare ed al responsabile amministrativo del Presidente, del vice presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine e vengono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.».

(31) Comma così modificato dapprima dall'art. 4, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24 e poi dall'art. 4, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Vedi anche il comma 2 del suddetto art. 4.

(32) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 novembre 2021, n. 30, a decorrere dal 1° dicembre 2021 (ai sensi dell'art. 3, comma 1, della medesima

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio, e cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.».

(33) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24*, nel quale il presente comma viene indicato erroneamente ed impropriamente come comma 5, da aggiungere dopo il presente articolo. Dal contenuto del presente comma, peraltro, si evince che la sua collocazione logica non può che essere quella qui ipotizzata, tenuto conto altresì del comma 9 che segue, introdotto in pari tempo dal medesimo art. 5.

(34) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24*, nel quale è prevista erroneamente ed impropriamente l'introduzione del presente comma ad opera di un incomprensibile comma 6, aggiunto a sua volta nella presente legge dopo l'art. 8.

(35) Comma aggiunto dall'*art. 1, primo comma, L.R. 22 novembre 2005, n. 16* (vedi anche l'art. 2 della stessa legge), nel quale è indicato come comma 8. Alla luce delle considerazioni esposte in nota ai precedenti commi 8 e 9 si ritiene corretto considerare il presente comma come comma 10.

Art. 9*Figure professionali speciali* ⁽³⁶⁾.

1. È istituito l'Ufficio Stampa della Giunta regionale, composto da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal *decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422* (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), utilizzato secondo le modalità di cui all'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Regione per le medesime finalità. Con Delib.G.R. è definito il contingente di personale. I giornalisti in servizio all'Ufficio Stampa della Giunta regionale sono disciplinati secondo i termini e le modalità stabiliti dall'*articolo 11 della legge regionale 8 maggio 1996, n. 8* come modificato dall'*articolo 10, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8* per

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

uniformarne il trattamento a quello dei giornalisti addetti all'Ufficio Stampa del Consiglio regionale ⁽³⁷⁾.

2. [La Giunta regionale può avvalersi della consulenza di qualificati esperti, in numero non superiore a quello degli Assessori in carica, nominati con propria deliberazione e scelti previa determinazione della natura e della durata dell'incarico, nonché del relativo compenso] ⁽³⁸⁾.

3. [Gli incarichi si risolvono di diritto in caso di rinnovo della Giunta regionale; possono in ogni caso essere singolarmente risolti su proposta del componente della Giunta interessato alla materia oggetto della consulenza] ⁽³⁹⁾.

(36) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(37) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36* (come modificato dall'*art. 52, comma 5, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. È istituita una struttura speciale denominata «Ufficio Stampa» della Giunta regionale. Per detta struttura la Giunta regionale si avvale, a contratto, di giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di personale. Gli incarichi sono conferiti per un periodo di un anno e possono essere confermati di anno in anno per la durata della legislatura.».

(38) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

(39) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

Art. 10**Avvocatura regionale** ^{(40) (41)}.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

1. L'Avvocatura Regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e rende consultazioni al Presidente, alla Giunta regionale e, su motivata richiesta, ai dirigenti generali dei Dipartimenti della Regione. L'Avvocatura Regionale ha sede a Catanzaro, con sezione staccata a Reggio Calabria.
2. L'efficace andamento e l'unitario svolgimento delle attività giudiziali e stragiudiziali è assicurato dal coordinatore dell'Avvocatura regionale. L'incarico di coordinatore è conferito dal Presidente della Giunta regionale ad un avvocato dipendente della Regione che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni e sia iscritto all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero ad un avvocato esterno, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni. Al coordinatore dell'Avvocatura Regionale è corrisposto un trattamento economico complessivo che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello previsto per i dirigenti generali della Regione.
3. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale nomina tra gli avvocati dipendenti della Regione il vicario ed il responsabile della sezione staccata di Reggio Calabria, ai quali non competono maggiorazioni del trattamento economico.
4. Presso l'Avvocatura Regionale opera un ufficio non dirigenziale di supporto amministrativo, composto da personale interno alla Regione, che dipende funzionalmente dal coordinatore e gerarchicamente dal Dipartimento della Presidenza.
5. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.
6. Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura Regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.
7. L'Avvocatura regionale provvede al recupero delle somme derivanti da sentenze definitive di condanna di terzi nei confronti della Regione Calabria.

(40) Articolo dapprima modificato dall'*art. 32, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8*, dall'*art. 10, comma 1, L.R. 11 agosto 2004, n. 18*, dall'*art. 1, commi 10 e*

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

11, L.R. 3 giugno 2005, n. 12, dall'art. 33, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge), dall'art. 25, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Avvocatura regionale. 1. Al fine di provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e degli Enti strumentali della Regione, previa adozione di apposite convenzioni stipulate in conformità alle modalità individuate da apposito Regolamento di attuazione, che la Giunta regionale adotterà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Avvocatura regionale, con sede centrale a Catanzaro e Sezione decentrata a Reggio Calabria.

1-bis. L'Avvocatura regionale è tenuta a rilasciare pareri scritti, dietro motivata richiesta dell'Amministrazione regionale e dei Dirigenti generali dei Dipartimenti nonché degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali.

2. L'Avvocatura è strutturata in 2 Settori:

1) Amministrativo;

2) Professionale.

2. La responsabilità del settore professionale, al quale possono essere destinati esclusivamente dipendenti in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione di procuratore legale, è affidata a dirigente regionale iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli Avvocati.

3. L'incarico di direzione dell'Avvocatura può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale rinnovabile, anche a professionista esterno di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati patrocinanti in Cassazione, con un compenso che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello conferito ai dirigenti generali.

4. Qualora alla direzione dell'Avvocatura venga destinato un dirigente regionale, che deve essere avvocato patrocinante in Cassazione, allo stesso compete un trattamento economico pari a quello fissato per i dirigenti generali.

5. Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.

6. Gli atti dei dirigenti pro-tempore dell'Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.

7. Per questioni aventi rilevanza economica superiore a 100.000,00 euro e riguardanti sentenze definitive di condanna di terzi al pagamento di somme alla Regione Calabria, si individua l'Avvocatura regionale quale struttura competente al recupero di dette somme.».

(41) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Capo II - Riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo**Art. 11***Comitato di direzione* ⁽⁴²⁾.

1. Per assicurare l'unitarietà delle attività gestionali ad accrescere l'interazione tra le strutture organizzative regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dai dirigenti generali.

2. Il Comitato:

a) supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;

b) approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;

c) esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

d) analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti che riguardano più Dipartimenti;

e) propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;

f) esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario generale della Giunta;

g) esprime pareri, anche su richiesta dei dipartimenti, in ordine alla soluzione da adottare in procedimenti di particolare complessità e rilevanza;

h) risolve i conflitti di competenza tra dipartimenti;

i) assume le determinazioni di cui all'articolo 32, comma 4-ter e comma 4-quater ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾.

(42) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(43) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46* e dall'*art. 10, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 22, comma 1, della medesima legge*).

(44) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «2. Il Comitato:

- supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;

- approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi - benefici;

- esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

- analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti legislativi che riguardano più Dipartimenti;
- propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;
- esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario Generale della Giunta.».

Art. 12

Separazione dell'indirizzo e del controllo dalla gestione ⁽⁴⁵⁾.

1. Le attività amministrative attribuite alle strutture regionali sono distribuite a seconda che attengano all'indirizzo ed al controllo o alla gestione.
2. L'attività normativa o avente rilevanza per la deliberazione di norme resta disciplinata dallo Statuto.

(45) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 13

Attività di indirizzo ⁽⁴⁶⁾.

1. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dell'azione amministrativa.
2. L'attività di indirizzo è svolta, di regola, mediante atti di programmazione.

(46) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

Art. 14

Attività di gestione ⁽⁴⁷⁾.

1. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e nella emanazione di provvedimenti, nonché in tutte le attività strumentali finanziarie, tecniche ed amministrative, ad eccezione di quella di indirizzo.
2. L'attività di gestione è svolta, di regola, mediante operazioni ed atti amministrativi e si conclude, di regola, con determinazioni amministrative, con carattere di definitività, sottoposte ai controlli previsti dalle leggi.

(47) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 15

Attività di controllo ⁽⁴⁸⁾.

1. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi ed i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti.
2. L'attività di controllo è svolta, di regola, mediante ispezioni e valutazioni.

(48) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 16

Attribuzione dell'indirizzo e del controllo ⁽⁴⁹⁾.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

1. L'indirizzo ed il controllo spettano agli organi di governo o agli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a seconda delle rispettive competenze.

(49) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 17

Attribuzione della gestione ⁽⁵⁰⁾.

1. La gestione spetta ai dirigenti, che sono responsabili sia dell'attività nel suo complesso e dei suoi risultati, sia dell'organizzazione e dell'utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, sia dei singoli procedimenti o di fasi di procedimenti se attributari di soli compiti istruttori.
 2. La responsabilità per i singoli procedimenti può essere delegata ai singoli funzionari.
 3. Il compimento di singole operazioni o atti può essere avvocato dagli organi di governo o da organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica.
 4. L'avocazione deve essere motivata da ragioni di rilevante interesse collettivo o di urgenza.
-

(50) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 18

Articolazione procedimentale delle responsabilità ⁽⁵¹⁾.

1. Le responsabilità sono così articolate in sequenza procedimentale:

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

a) gli organi di governo o gli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica determinano annualmente, per funzioni o complessi organici di funzioni, programmi e progetti;

b) i dirigenti, in relazione alle funzioni spettanti alle strutture cui sono assegnati, svolgono le attività di gestione e preparano annualmente una relazione sull'attività svolta;

c) gli organi di cui alla lettera a) del presente articolo, avvalendosi delle strutture di controllo interno, verificano: la realizzazione degli obiettivi; i costi ed i rendimenti dell'attività, anche su base comparata; la corretta ed economica gestione delle risorse; l'imparzialità ed il buon andamento della gestione.

2. Le strutture di controllo interno hanno accesso ai documenti amministrativi di altre strutture e possono richiedere loro informazioni.

(51) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 19

Adeguamento della struttura organizzativa ai principi del presente capo ⁽⁵²⁾.

1. Le norme legislative e regolamentari in vigore vengono adeguate al presente capo.

2. La Giunta regionale provvede a tale attività con proprie deliberazioni.

(52) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 20

Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente capo ⁽⁵³⁾.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

1. La struttura del bilancio, a partire dal primo bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene modificata, individuando i capitoli attribuiti a ciascun Dipartimento, Settore e Servizio.

(53) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 21

Adeguamento dell'attività amministrativa ai principi del presente capo ⁽⁵⁴⁾.

1. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina i tempi ed i modi del passaggio dal vigente ordinamento amministrativo a quello di cui al presente capo ⁽⁵⁵⁾.

2. La determinazione di cui al precedente comma è compiuta individuando categorie di funzioni ed atti e stabilendo la progressiva attuazione dei principi di cui al presente capo.

(54) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(55) Vedi, al riguardo, il D.P.G.R. 24 giugno 1999, n. 354.

Art. 21-bis

Ulteriori disposizioni in materia di adeguamento dell'ordinamento regionale al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione

⁽⁵⁶⁾ ⁽⁵⁷⁾,

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti ⁽⁵⁸⁾.

2. Le disposizioni del Capo II, relative al riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

(56) Articolo aggiunto dall'*art. 14, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

(57) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(58) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46*, a decorrere dal 12 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*).

Capo III - Ordinamento della dirigenza

Art. 22

Strutture di livello dirigenziale ⁽⁵⁹⁾.

1. Ai Dipartimenti, ai Settori ed ai Servizi sono preposti dirigenti a norma delle disposizioni del presente Capo.
 2. I Dirigenti preposti ai Dipartimenti svolgono le funzioni di Dirigente Generale ed assumono tale denominazione.
 3. La Giunta regionale, in relazione al numero degli assessori in carica, può proporre ai Dipartimenti un numero inferiore di dirigenti rispetto al numero totale dei Dipartimenti istituiti con la presente legge.
 4. In tal caso le materie ricomprese nei Dipartimenti cui non sia stato preposto un dirigente vengono omogeneamente assegnate alla competenza di altri Dipartimenti.
-

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

(59) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 23

Qualifica dirigenziale ⁽⁶⁰⁾.

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.

(60) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 23-bis

Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza ⁽⁶¹⁾ ⁽⁶²⁾.

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti della Giunta regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla *legge regionale 24 settembre 2010, n. 24*.

(61) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della stessa legge).

(62) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.****Art. 23-ter***Inadempienze* ⁽⁶³⁾ ⁽⁶⁴⁾.

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 23-bis, il Presidente della Giunta regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all'*articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.*

(63) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

(64) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39.*

Art. 24*Attribuzione delle funzioni e rotazione dei dirigenti* ⁽⁶⁵⁾.

1. La preposizione dei dirigenti alle strutture è disposta, con provvedimento motivato della Giunta regionale, nei confronti dei dirigenti del ruolo della Giunta regionale.

2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono attribuiti tenendo conto della professionalità e dell'esperienza acquisite nel corso della carriera e necessarie per il posto da ricoprire.

3. Le funzioni di responsabilità dirigenziale negli enti ed aziende regionali sono attribuite ai sensi delle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.

4. I dirigenti ai quali non siano conferiti incarichi ai sensi del presente articolo sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità disciplinati ai sensi dell'*articolo 22, secondo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993.*

5. A far data dall'entrata in vigore della presente legge la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

(65) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 25

Requisiti e modalità per l'attribuzione a dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale ⁽⁶⁶⁾.

1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale sono:

- possesso del diploma di laurea;
- professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
- attitudine all'alta direzione;
- cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale.

2. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale è disposta con deliberazione motivata della Giunta regionale.

3. L'incarico di dirigente generale è conferito con contratto di diritto privato a termine, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.

4. Il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, è definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni - Enti Locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione ⁽⁶⁷⁾.

5. Il conferimento dell'incarico di dirigente generale a dirigente del ruolo della Giunta regionale determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

6. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità del servizio.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

7. Gli incarichi di dirigente generale e di direzione dell'avvocatura sono di natura fiduciaria e possono essere revocati dalla Giunta regionale. I dirigenti generali provenienti dal ruolo della Giunta regionale e revocati dall'incarico sono utilizzati, fino alla naturale scadenza del relativo contratto individuale di conferimento di dette funzioni, anche per compiti ispettivi, di consulenza, studio o altri specifici incarichi, fermo restando il trattamento economico contrattualmente pattuito, ad eccezione dell'ulteriore indennità prevista nell'ultima parte del precedente quarto comma ⁽⁶⁸⁾.

8. In ogni caso i Dirigenti Generali ed il responsabile dell'Avvocatura permangono in carica, alla scadenza del contratto o comunque ove si renda necessaria la sostituzione degli stessi, fino alla nomina dei sostituti.

(66) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(67) Per la soppressione dell'ulteriore indennità a decorrere dal 1° gennaio 2010 vedi l'art. 21, comma 4, L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

(68) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 15, L.R. 28 agosto 2000, n.14 (Vedi anche il comma 16 dello stesso articolo; vedi, inoltre l'art. 2-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7). Il testo originario così disponeva: «7. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale e di direzione dell'Avvocatura è sottoposta a verifica nei seguenti casi:

- a) avvicendamento del Presidente della Giunta regionale;
- b) avvicendamento della Giunta regionale;
- c) avvicendamento di Assessori per i Dipartimenti ricompresi nella delega assessoriale interessata.».

Art. 26

Requisiti e modalità per il conferimento delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale

⁽⁶⁹⁾.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

1. Possono essere nominate dirigente generale e dirigente di settore, per la durata massima di cinque anni, rinnovabili una sola volta, persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale che:

a) siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a dirigente generale dei dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale;

b) ovvero abbiano svolto attività in organismi od aziende pubbliche o private in funzioni dirigenziali, purché in possesso di diploma di laurea ⁽⁷⁰⁾;

c) ovvero abbiano svolto attività di ricerca e di insegnamento universitario, giurisdizionali o dell'Avvocatura dello Stato per almeno un decennio.

2. Al procedimento per il conferimento a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore si applicano le stesse norme, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, che regolano la nomina, a dirigente generale o dirigente di settore, di dirigente appartenente al ruolo della Giunta regionale.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il 70° anno di età.

(69) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(70) Lettera così modificata dall'*art. 1-bis, comma 2, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

Art. 27

Valutazione dei risultati ^{(71) (72) (73)}.

1. I dirigenti sono valutati con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti, in relazione alle singole competenze e nel rispetto dei canoni contenuti all'*art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286* ed in particolare della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente e della partecipazione del valutato alla procedura.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

2. La valutazione è comunque effettuata entro due mesi dalla data di cessazione dell'incarico dirigenziale, a qualunque titolo ed anche per rotazione.
3. La Giunta regionale definisce, su proposta del Presidente e previa contrattazione decentrata, i criteri ed i parametri per la valutazione dei dirigenti regionali, assicurando imparzialità, oggettività ed omogeneità di giudizio.
4. La valutazione si esprime attraverso un giudizio sintetico, che tiene conto dell'attività svolta dall'interessato e dalla struttura a questi assegnata, nonché dell'esito dei risultati delle altre tipologie di controllo interno.
5. La valutazione del dirigente di servizio è effettuata dal dirigente generale, su proposta del corrispondente dirigente di settore. La valutazione del dirigente di settore è effettuata dal dirigente generale, su proposta del dirigente vicario di cui al successivo articolo 32. La valutazione del dirigente vicario è effettuata dal dirigente generale. La valutazione del vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal capo di Gabinetto. La valutazione del dirigente assegnato all'Avvocatura regionale è effettuata dall'Avvocato dirigente. La valutazione del dirigente assegnato ad un ufficio amministrativo alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal dirigente generale del Dipartimento della Presidenza.
6. La valutazione del Dirigente generale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, che si avvale di una apposita struttura costituita presso il Segretariato generale.
7. La valutazione del capo di Gabinetto, del Segretario Generale e dell'Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale è effettuata dal Presidente della Giunta regionale.
8. Il soggetto interessato partecipa alla valutazione presentando, all'inizio di ogni semestre, una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente.
9. La valutazione negativa del dirigente regionale dà luogo a responsabilità, ai sensi dell'*art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. In tal caso, il Presidente della Giunta regionale nomina un comitato dei garanti, presieduto da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'Appello od equiparata e composto da due dirigenti regionali, sorteggiati tra i dirigenti che rivestono incarico equivalente a quello del dirigente incolpato. Quest'ultimo può farsi assistere da un difensore o da un rappresentante sindacale.
10. Il comitato dei garanti cura il procedimento per l'accertamento delle responsabilità e propone alla Giunta regionale l'adozione dell'atto conclusivo, che deve essere deliberato nel termine perentorio di novanta giorni dalla costituzione del Comitato. Il Comitato dei garanti può aumentare il termine di conclusione

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

del procedimento per non più di sessanta giorni, ove, sentito l'incolpato che ne abbia fatto richiesta, ravvisi la necessità di un supplemento istruttorio.

11. Ogni organismo precedentemente operante deve intendersi decaduto con l'entrata in vigore della presente legge .

(71) Articolo così sostituito dall'*art. 23, L.R. 21 agosto 2006, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «Art. 27. Nucleo di valutazione. 1. I Dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al Dirigente generale, e questi alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, istituisce un apposito nucleo di valutazione, definendone i relativi compensi, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina almeno annualmente i parametri di riferimento del controllo, sottoponendoli alla Giunta regionale per l'approvazione.

3. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente alla Giunta regionale. Ad esso è attribuito, nell'ambito della dotazione organica vigente, un apposito contingente di personale.

4. Il nucleo di valutazione è composto anche da esperti nelle discipline giuridiche ed amministrative e deve prevedere la presenza prevalente di esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.».

(72) *L'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3*, ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 11 della stessa legge.

(73) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

Art. 28

Compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di dirigente generale ⁽⁷⁴⁾.

1. Il dirigente generale ha la funzione di coordinare e dirigere il Dipartimento.
2. Esso, avvalendosi degli appositi uffici:

a) assicura l'unitarietà d'azione del Dipartimento e a tal fine assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del Dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi;

- emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

- emana conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti e per i quali indica le risorse occorrenti alla realizzazione;

- cura la trasmissione degli atti del Dipartimento alle strutture centralizzate dell'amministrazione addette alla raccolta, verifica e certificazione degli atti stessi, previo accertamento della competenza all'adozione, secondo la ripartizione interna delle attribuzioni e della rispondenza degli atti stessi agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

- può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa ⁽⁷⁵⁾;

- esercita verifiche e controlli sull'attività dei dirigenti;

- [assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza] ⁽⁷⁶⁾;

- richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'Amministrazione;

- fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

- rappresenta l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del Dipartimento, ed ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere ⁽⁷⁷⁾;

b) ha i poteri di organizzazione generale del Dipartimento e di adozione degli atti conseguenti; nell'esercizio di tali poteri stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e le direttive

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il Dipartimento competente per il personale regionale, le rappresentanze unitarie dei lavoratori ⁽⁷⁸⁾;

- provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del Dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del Dipartimento, alla designazione di personale del Dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;

- esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del Dipartimento, nel rispetto delle competenze degli specifici organi previsti dalla legge regionale;

- propone la costituzione, modifica e soppressione delle strutture, delle quali propone inoltre i responsabili;

- costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al Dipartimento;

- determina, in collaborazione con il Dipartimento competente per il personale regionale, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro;

- adotta, sulla scorta degli atti dei dirigenti responsabili delle strutture di appartenenza, gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

c) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;

- favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti del Dipartimento per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito, convocando, quando necessario, e almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale assegnato al Dipartimento, per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa, delle condizioni di lavoro.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

(74) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(75) Alinea così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «- esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;».

(76) Alinea soppresso dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa legge).

(77) Alinea così modificato dall'art. 10, comma 2, L.R. 11 agosto 2004, n. 18.

(78) Vedi, anche, la Delib.G.R. 24 luglio 2009, n. 475.

Art. 29*Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente* ⁽⁷⁹⁾.

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare ⁽⁸⁰⁾:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche Amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti pubblici non compresi nel campo d'applicazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali;

b) i soggetti muniti di laurea, nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, riconosciute secondo le modalità indicate dall'art. 28, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti e strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

2. I vincitori del concorso sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente frequentano per almeno otto mesi un ciclo di attività formative organizzato dalla Giunta regionale presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione o altri primarie istituzioni formative di livello nazionale, pubbliche o private, comprensivo dell'applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. La Giunta regionale stipula, all'uopo, apposite convenzioni con la Scuola superiore o altre istituzioni formative. Le attività di formazione saranno svolte al di fuori dell'orario lavorativo e dei giorni di prestazione del servizio senza riconoscimento di indennità o gratifiche ad esclusione di eventuali spese di trasferta ⁽⁸¹⁾.

2-bis. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, altresì, mediante corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami di durata non superiore a 24 mesi al quale possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento emanato dalla Giunta regionale, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate secondo quanto previsto dell'*articolo 28 comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*. Al corso-concorso possono partecipare dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 dell'*articolo 28 del D.Lgs. n. 165/2001* per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con il sopracitato regolamento emanato dalla Giunta regionale. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. Durante il corso-concorso dovranno essere previsti periodi di stage in strutture pubbliche e private di livello internazionale, nazionale e regionale per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi. La procedura di cui al presente comma è affidata, previa intesa, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al *decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178* ⁽⁸²⁾.

2-ter. La Giunta regionale, gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione aventi natura di P.A., in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevedono, nel limite massimo del 50% dei posti disponibili, il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale secondo le modalità di cui al comma 2-bis ⁽⁸³⁾.

3. [Sino al conferimento del primo incarico dirigenziale, ai vincitori del concorso spetta il trattamento economico determinato dai contratti collettivi] ⁽⁸⁴⁾ ⁽⁸⁵⁾.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

(79) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(80) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(81) Comma così modificato per effetto dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, L.R. 14 agosto 2008, n. 27, il quale ha modificato il testo del presente periodo riportato nell'art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31 (che ha sostituito il presente articolo).

(82) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(83) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(84) Comma soppresso per effetto dell'art. 1, comma 4, L.R. 14 agosto 2008, n. 27, il quale ha soppresso il presente comma riportato nell'art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31 (che ha sostituito il presente articolo).

(85) Articolo così sostituito dall'art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente. 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami o per corso - concorso pubblico selettivo di formazione.

2. Al concorso pubblico per esami sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nelle qualifiche direttive; possono altresì essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, purché muniti del prescritto titolo di studio.

3. Al corso - concorso pubblico selettivo di formazione sono ammessi in numero maggiorato rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire e di età non superiore a trentacinque anni; per i dipendenti di ruolo di cui al precedente comma il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

4. Le procedure e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto compatibili, sono quelle previste dal D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439,

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della Giunta regionale.».

Art. 30*Il dirigente responsabile di Settore* ⁽⁸⁶⁾.

1. Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:

a) d'intesa con il dirigente generale, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche e amministrative relative agli atti di loro competenza;

b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal dirigente generale del Dipartimento e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;

c) cura le attività ed emana gli atti di competenza del Settore, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi del Settore per l'emanazione di atti di conoscenza, certificazione, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato;

d) procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le relative convenzioni; promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla responsabilità del dirigente generale del Dipartimento;

e) verifica e controlla gli adempimenti di competenza del Settore; esercita i poteri sostitutivi nei termini stabiliti dalla presente legge; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

f) organizza il Settore nel rispetto delle determinazioni di competenza del dirigente generale di Dipartimento; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture e le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione, modifica e soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al dirigente generale; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale fatte salve le attribuzioni del Dipartimento per il personale regionale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*; cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;

g) attua e promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità del Settore; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concertando con il dirigente del Dipartimento e con il Dipartimento competente per il personale regionale l'eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame delle principali problematiche organizzative; relaziona annualmente al dirigente del Dipartimento sul funzionamento del Settore;

h) attua le disposizioni del dirigente del Dipartimento e collabora con il medesimo, in particolare, per l'elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti del Settore di compiti esterni a tale struttura.

2. Il dirigente del Settore esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla presente legge.

(86) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 31*Il dirigente responsabile di servizio* ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁸⁸⁾.

1. Il dirigente responsabile di servizio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore, di cui all'articolo precedente, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto.

2. Qualora il servizio sia costituito all'interno di un Settore, il dirigente responsabile, nell'ambito delle competenze del servizio:

a) collabora con il responsabile del Settore per l'assistenza agli organi di direzione politica per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti competenza degli organi stessi;

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

b) esercita i compiti di cui all'articolo 30, primo comma, lettera c, salvo quelli di particolare rilevanza che il responsabile di Settore ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;

c) collabora con il responsabile del Dipartimento o del Settore per gli adempimenti di competenza del responsabile stesso;

d) esercita funzioni vicarie del responsabile di Settore.

3. Il dirigente del servizio può inoltre sostituire il responsabile di Settore, su designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale.

(87) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(88) Vedi, anche, il D.Dirig. 28 marzo 2007, n. 3187.

Art. 32

Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali ⁽⁸⁹⁾.

1. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Dipartimento le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Settore appartenente al Dipartimento.

2. In caso di assenza o di impedimento del dirigente preposto ad un settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente generale, da un dirigente preposto ad altro settore del medesimo dipartimento ⁽⁹⁰⁾.

3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo in caso d'inerzia.

4. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis ⁽⁹¹⁾.

4-bis. Nel caso in cui un dirigente di settore versi in una condizione comportante l'obbligo di astenersi dal compimento di un determinato atto, ovvero ritenga di doversi astenere per gravi ragioni di opportunità e convenienza, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

dirigente generale del dipartimento di appartenenza. Se il dirigente generale ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente del dipartimento il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione, o, in assenza di idonee professionalità, lo avoca a sé ⁽⁹²⁾.

4-ter. Qualora le situazioni di cui al comma 4-bis riguardino il dirigente generale di un dipartimento o il titolare di una posizione ad esso equiparata, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal comitato di direzione di cui all'articolo 11, a maggioranza dei suoi componenti, senza la partecipazione dell'interessato, se componente del comitato. Se il comitato di direzione ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente generale il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione ⁽⁹³⁾.

4-quater. Ove risulti impossibile lo svolgimento di una o più attività istituzionali di competenza di un dipartimento, il comitato di direzione di cui all'articolo 11 assume le determinazioni necessarie ad assicurare la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi definiti dall'organo politico ⁽⁹⁴⁾.

(89) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(90) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «2. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Servizio appartenente al Settore.».

(91) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

(92) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

(93) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

(94) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 2, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della medesima legge).

Art. 33

Partecipazione dei dirigenti ad organismi collegiali ⁽⁹⁵⁾.

1. I dirigenti regionali hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni e degli altri organi collegiali dei quali siano componenti per norma o designazione della Regione.
2. La partecipazione è considerata attività a tutti gli effetti e non esime dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio.
3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l'entità dei gettoni di presenza in seno agli organismi collegiali, se spettanti in relazione a quanto prescritto dalla normativa vigente, nonché le modalità per l'eventuale rimborso delle spese e per il riconoscimento dell'indennità di missione.

(95) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 34

Divieti di incarichi ⁽⁹⁶⁾.

1. È fatto divieto di instaurare rapporti convenzionali per prestazioni libero - professionali con dirigenti regionali cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dalla normativa vigente.
2. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

- pieno adempimento dei propri compiti;
- imparzialità;
- trasparenza;
- rispetto dei diritti dei cittadini.

3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.

4. Il dirigente prima di assumere l'incarico conferito deve dichiarare al Presidente della Giunta regionale l'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione.

5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interessi in decisioni o compiti che rientrano nelle sue sfere di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio. Gli incarichi di cui trattasi devono essere sottoposti preventivamente all'esame della Giunta regionale.

6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non sia meramente simbolica, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.

7. Il dirigente, nell'ambito delle proprie competenze ed ambiti di intervento, deve favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.

8. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni del codice di condotta devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

(96) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

Art. 35

Albo dei dirigenti ⁽⁹⁷⁾.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito albo dei dirigenti in servizio, comprendente anche il curriculum formativo e professionale di ciascuno, determinando le modalità di costituzione, di tenuta ed aggiornamento e di pubblicazione ai fini conoscitivi.
2. Il Presidente della Giunta regionale comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei propri dirigenti, di cui al comma precedente, per le conseguenti finalità della legge nazionale. Entro il 31 gennaio di ciascun anno reitera la comunicazione con i dati aggiornati.

(97) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 36

Relazioni sindacali ⁽⁹⁸⁾.

1. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra gli interessi degli utenti, le esigenze organizzative e la tutela dei Dirigenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali per la dirigenza pubblica, tenuto conto delle peculiarità delle funzioni ed attività specifiche e degli indirizzi degli organi di direzione politica.
2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua la delegazione di parte pubblica, per la contrattazione decentrata prevista dal contratto nazionale di lavoro, secondo le disposizioni del *decreto legislativo n. 29 del 1993*.
3. Fermo restando quanto previsto in materia del *decreto legislativo n. 29 del 1993*, la Regione può avvalersi dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per l'interpretazione, in caso di controversie, dei contratti collettivi decentrati.
4. La Giunta regionale stipula protocolli di relazioni sindacali con le organizzazioni maggiormente rappresentative, nei quali si definiscono le procedure, i destinatari e le materie dell'informazione della consultazione e dell'esame

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

congiunto, nonché, per le materie contrattuali, le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva.

(98) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 37

Pari opportunità ⁽⁹⁹⁾.

1. La Regione Calabria garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla dirigenza, nonché nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.

2. In particolare:

a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;

b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;

c) garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle strutture organizzative interessate;

d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio, nelle strutture organizzative, nonché nelle qualifiche e profili professionali, tra presenza maschile e femminile.

3. La Giunta regionale adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità, sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.

4. [Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi è istituito il Comitato per le pari opportunità, i cui compiti e la cui composizione sono specificati con provvedimento della Giunta regionale] ⁽¹⁰⁰⁾.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

5. [La legge di bilancio stabilisce l'entità dello specifico capitolo di spesa istituito per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti comma e per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità] ⁽¹⁰¹⁾.

(99) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(100) Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(101) Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 37-bis

Comitato Unico di Garanzia ⁽¹⁰²⁾ ⁽¹⁰³⁾.

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. 165/2001. Il CUG assume unificandole, le funzioni del Comitato Pari Opportunità, e del Comitato paritetico del mobbing.

2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe i generi.

3. Dalla data di costituzione del CUG, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing cessano dalle relative funzioni.

4. La Giunta regionale definisce la rappresentanza dell'Amministrazione regionale e la presidenza del CUG.

5. Il CUG è costituito con decreto del Dipartimento "Organizzazione e Personale". Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

6. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

7. Ogni riferimento al Comitato per le Pari Opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenute in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.

8. L'attuazione del presente articolo avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

(102) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(103) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 38

Formazione della dirigenza ⁽¹⁰⁴⁾.

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.

2. Per gli scopi di cui al comma precedente la Giunta regionale, anche d'intesa con le altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative, direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e scientifico, ovvero stipulando convenzioni con organismi privati specializzati e con esperti delle strutture interessate.

3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento ed il potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti, mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati ad una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.

4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo ai dirigenti generali, che segnalano, a tal fine, i fabbisogni al competente Dipartimento ed individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

(104) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Capo IV - Norme finali

Art. 39

Compiti organizzatori della Giunta regionale ⁽¹⁰⁵⁾.

1. La Giunta regionale assume le determinazioni necessarie per garantire alle strutture le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi, garantendo comunque la funzionalità qualitativa e quantitativa degli uffici in atto esistenti nelle varie province. In particolare, ai fini di cui al precedente comma:

a) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 1° comma dell'articolo 3, i Settori e ne specifica i compiti;

b) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 2° comma dell'articolo 3, i Servizi e ne specifica i compiti;

c) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 3° comma dell'articolo 3, gli Uffici e ne specifica i compiti;

d) determina, per ogni Dipartimento, il numero degli addetti, distinto per le qualifiche funzionali fino alla VII ricompresa; all'assegnazione del personale ai Settori, Servizi ed Uffici provvede il dirigente generale responsabile del Dipartimento «Organizzazione e personale», sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.

(105) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

Art. 40

Organico ⁽¹⁰⁶⁾.

1. La dotazione organica dei Dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale, da ultimo fissata dalla *legge regionale n. 11 del 1994* in complessive 312 unità, è ridotta a 247 unità, pari a circa il 79 per cento della precedente ⁽¹⁰⁷⁾.
2. La dotazione organica dell'VIII qualifica funzionale (Funziario), da ultimo fissata dalla *legge regionale n. 11 del 1987* in complessive 745 unità, è ridotta a 704 unità ⁽¹⁰⁸⁾.
3. La consistenza organica di cui ai precedenti commi, nonché quella relativa alle altre qualifiche funzionali, viene determinata a seguito dell'espletamento delle procedure previste dagli *articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 29 del 1993* e successive modificazioni ed integrazioni.

(106) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(107) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

(108) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

Capo V - Disposizioni transitorie

Art. 41

Prima applicazione ⁽¹⁰⁹⁾.

1. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede:
 - 1) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 39;
 - 2) nei successivi 30 giorni all'attribuzione delle funzioni di dirigente generale, di responsabile dell'Avvocatura, di dirigente dei Settori, di dirigente dei Servizi e di responsabile degli Uffici, tenendo anche conto della professionalità e dell'esperienza già acquisite rispetto agli incarichi da conferire dai Dirigenti e dai

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

Funzionari in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte.

2. Il personale già in possesso, alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo n. 546 del 1993*, della prima e seconda qualifica dirigenziale, conserva tali qualifiche ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione delle nuove funzioni dirigenziali di cui al precedente comma e mantiene, in ogni caso, il trattamento economico corrispondente, fino all'attribuzione dei nuovi trattamenti normativi e/o contrattuali del personale con qualifica dirigenziale.

3. Al personale che accede alla qualifica di Dirigente prima del recepimento del contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale compete il trattamento economico vigente per la prima qualifica dirigenziale.

4. Eccezionalmente, per una volta soltanto, nella prima applicazione della presente legge, e comunque entro e non oltre cinque anni dalla sua entrata in vigore, il 50 per cento dei posti disponibili di qualifica dirigenziale conferibili per concorso pubblico sono attribuiti mediante concorso interno per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati alla settima ed ottava qualifica funzionale in possesso di diploma di laurea e di anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica ⁽¹¹⁰⁾.

5. In sede di attuazione di quanto disposto dal comma precedente, la Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, provvede a:

1. determinare il numero dei posti disponibili di qualifica dirigenziale individuati secondo le aree funzionali;

2. indire i concorsi per l'attribuzione dei posti di qualifica dirigenziale determinati ai sensi del precedente punto 1) da espletare entro e non oltre il 31 dicembre 2001 ⁽¹¹¹⁾.

(109) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(110) Comma così modificato dall'*art. 5, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19*.

(111) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale.**

Art. 42

Norme abrogate ⁽¹¹²⁾.

1. Sono abrogate la *legge regionale n. 24 del 1984* e le disposizioni della *legge regionale n. 3 del 1978*, della *legge regionale n. 11 del 1987*, della *legge regionale n. 55 del 1990* e della *legge regionale n. 11 del 1994*, incompatibili con la presente legge.

(112) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Regione Marche – L.R. n. 18 del 30 luglio 2021. Art.42**Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale.**

(...)

Art. 42 *Rotazione e mobilità dei dirigenti*

1. Per assicurare la migliore funzionalità della struttura organizzativa e un ottimale utilizzo delle risorse nonché per prevenire i fenomeni di corruzione, l'assegnazione degli incarichi dirigenziali è informata al principio della rotazione, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità e competenze professionali, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico, nonché dell'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa.

2. La Regione assicura altresì la massima mobilità tra i dirigenti della Giunta regionale, i dirigenti del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e quelli degli enti strumentali.

(...)

Regione Umbria – L.R. n. 15 del 6 novembre 2017. - Art. 3.**Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale).**

(...)

Art. 3 *Modificazioni ed integrazioni all'articolo 2.*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 2/2005, dopo la parola: "dirigenza" sono aggiunte le seguenti: "garantendo forme di raccordo operativo, nel rispetto delle reciproche competenze".
2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 2/2005, prima delle parole: "valorizzazione delle risorse umane" sono inserite le seguenti: "benessere organizzativo e".
3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 2/2005, il segno di punteggiatura: "." è sostituito dal seguente: ";".
4. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 2/2005, sono aggiunte le seguenti:
"g-bis) valorizzazione del merito, sulla base dell'esito del processo di valutazione, con particolare riferimento al conferimento degli incarichi e all'applicazione del principio della rotazione degli stessi, nel rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
g-ter) realizzazione dell'accountability, quale principio di responsabilità, applicabile a tutti i livelli organizzativi, che renda chiare ed evidenti le relazioni esistenti tra le scelte effettuate e le decisioni prese, le attività realizzate e i parametri di controllo e verifica, favorendo forme di partecipazione e collaborazione dei cittadini per la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e delle attività erogate."
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 2/2005, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La Regione attiva strumenti finalizzati a realizzare il miglioramento del benessere organizzativo e tiene conto dei relativi esiti nella valutazione dei dirigenti.
1-ter. Al fine di dare applicazione concreta all'accountability, la Regione adotta, in particolare, i bilanci di mandato, di genere, sociale ed ambientale ed utilizza tutti gli strumenti tecnologici che favoriscono la conoscenza e la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi dell'attività amministrativa."

(...)

Regione Toscana- L.R. n. 90 del 30 dicembre 2014. - Art.9

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 - (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla L.R. n. 59/1996, alla L.R. n. 60/1999, alla L.R. n. 6/2000, alla L.R. n. 43/2006, alla L.R. n. 38/2007, alla L.R. n. 20/2008, alla L.R. n. 26/2009, alla L.R. n. 30/2009, alla L.R. n. 39/2009, alla L.R. n. 40/2009, alla L.R. n. 66/2011, alla L.R. n. 23/2012, alla L.R. n. 77/2012 e alla L.R. n. 80/2012.

(...)

Art. 9 *Sostituzione dell'articolo 7 della L.R. n. 1/2009.*

1. L'articolo 7 della L.R. n. 1/2009 è sostituito dal seguente:
"Art. 7

Direttore

1. Il direttore assicura l'unitarietà di azione della direzione e svolge le seguenti funzioni:

a) definisce il programma gestionale annuale della direzione, secondo le direttive impartite dal Direttore generale, e ne cura l'attuazione assicurando l'integrazione con le altre direzioni;

b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza degli stessi predisposti dalle strutture interne alla direzione;

c) sovrintende all'attuazione dei programmi e delle direttive generali, definiti dagli organi di direzione politica, da parte dei settori;

d) adotta gli atti organizzativi generali in coerenza con le direttive impartite dal Direttore generale e presiede alle funzioni di carattere trasversale svolte dai settori;

e) assicura la coerenza complessiva dei rapporti tra la direzione e gli enti e organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, secondo gli indirizzi forniti dal Direttore generale;

f) costituisce, modifica e sopprime i settori, previo parere del Direttore Generale, reso sulla base di un'istruttoria della direzione competente in materia di organizzazione;

g) nomina e revoca i responsabili dei settori, individua le posizioni dirigenziali individuali e assegna i relativi incarichi, tenendo anche conto del principio cautelare della rotazione nell'affidamento di incarichi riferiti alle aree di rischio, come individuate dal piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della normativa vigente, fermo restando la salvaguardia dell'esigenza della continuità dell'azione amministrativa alla luce della specificità professionale e dell'eventuale infungibilità della posizione rivestita;

h) assegna ai settori gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, nell'ambito delle quali può riservarsi specifiche risorse finanziarie funzionali a obiettivi di carattere strategico, nonché quelle relative alle spese generali della direzione;

i) dirige, coordina e controlla l'attività dei settori e assume nei confronti dei

Regione Toscana- L.R. n. 90 del 30 dicembre 2014. - Art.9

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 - (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla L.R. n. 59/1996, alla L.R. n. 60/1999, alla L.R. n. 6/2000, alla L.R. n. 43/2006, alla L.R. n. 38/2007, alla L.R. n. 20/2008, alla L.R. n. 26/2009, alla L.R. n. 30/2009, alla L.R. n. 39/2009, alla L.R. n. 40/2009, alla L.R. n. 66/2011, alla L.R. n. 23/2012, alla L.R. n. 77/2012 e alla L.R. n. 80/2012.

dirigenti responsabili poteri sostitutivi in caso di inerzia, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

j) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei responsabili dei settori, dei dirigenti responsabili di posizione individuale e del personale non dirigenziale a suo diretto riferimento;

k) designa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), i dipendenti regionali in qualità di esperti all'interno di commissioni, comitati e organismi esterni di natura prettamente tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza.

2. Il direttore promuove l'azione disciplinare, irroga le sanzioni di sua competenza nei confronti del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e del personale dirigenziale assegnato alla direzione e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza.

3. Il direttore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente a tempo indeterminato della direzione da lui designato.

4. All'Avvocato generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i compiti e le attribuzioni del direttore."

(...)

Regione Abruzzo – L.R. n. 22 del 28 aprile 2014.**Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli Enti regionali.****Art. 1** *Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli enti regionali.*

1. Al fine di consentire l'effettiva applicazione dei principi di rotazione del personale dirigenziale negli enti regionali, anche con riferimento all'indifferibile, urgente ed effettiva applicazione dei principi di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, negli Enti regionali (Enti), di cui all'articolo 56, comma 4, dello Statuto regionale, i Dirigenti che hanno svolto il medesimo incarico dirigenziale per un periodo pari o superiore a nove anni sono tenuti a ruotare. Per gli Enti la cui dotazione organica prevede un'unica figura dirigenziale si applica il comma 3.

2. Gli Enti di cui al comma 1 provvedono ad adeguare i rispettivi regolamenti organizzativi alla presente legge e, qualora ne ricorrano i presupposti, provvedono ad adottare i conseguenti provvedimenti di attuazione entro e non oltre 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli Enti di cui al secondo periodo del comma 1 provvedono, nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione vigente per tempo, a definire adeguate misure alternative alla rotazione anche delegando funzioni a maggior rischio a Enti diversi o ad articolazioni della Giunta regionale ⁽²⁾.

4. [La Giunta regionale, su proposta della Direzione competente alla gestione del personale, in esito al provvedimento di cui al comma 3, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", nell'ambito della propria dotazione organica, provvede, entro 20 giorni, a conferire un incarico dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", al Dirigente tenuto a ruotare. Al termine dell'incarico il Dirigente rientra immediatamente nei ruoli dell'Ente originario] ⁽³⁾.

5. [Al fine di garantire il rispetto del principio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 2, il posto rimasto temporaneamente vacante presso l'Ente è ricoperto da un Dirigente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001. Al termine dell'incarico il Dirigente rientra immediatamente nei ruoli della Regione] ⁽³⁾.

(2) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 2 marzo 2020, n. 8*, a decorrere dal 12 marzo 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 10, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. Gli

**Regione Abruzzo – L.R. n. 22 del 28 aprile 2014.
Norme per la rotazione del personale
dirigenziale degli Enti regionali.**

Enti di cui al secondo periodo del comma 1, accertato che l'unico dirigente ha svolto il proprio incarico per un periodo pari o superiore a nove anni, provvedono, con atto dell'Organo di amministrazione, a chiedere, per il tramite della Direzione competente per la vigilanza ed il controllo, alla Giunta regionale di conferirgli un nuovo diverso incarico dirigenziale presso una delle strutture organizzative della Giunta medesima.».

(3) Comma abrogato dall' art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 2 marzo 2020, n. 8, a decorrere dal 12 marzo 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 10, comma 1, della medesima legge).

Art. 2 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione delle presenti norme non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.